**ALLEGATO I**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**D.L. GOVERNANCE-SEMPLIFICAZIONI**

**Contratti Pubblici**

***Proposte di Emendamento al titolo IV del D.L. 77/2021***

**Disposizioni per affidamento ed esecuzione dei Contratti Pubblici**

**Revisione dei Prezzi**

**Clausola di revisione prezzi per i contratti da aggiudicare**

*Modifiche all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016*

Si propone di modifica l’articolo 106 del Codice Appalti al fine di rendere obbligatoria la previsione di specifiche clausole di revisione prezzi nei documenti di gara.

*Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:*

“Art. 49-bis – Modifiche alla disciplina della “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. All’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 lettera a) le parole “, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.” sono sostituite con le seguenti: “. I documenti di gara prevedono clausole di revisioni prezzi,”.

Relazione illustrativa

Il trend al rialzo dei costi delle materie prime che ha preso avvio nell’ultimo trimestre del 2020 e che si è andato consolidando ad inizio del 2021 per ragioni probabilmente da addebitare ad una speculazione sui mercati altera l’equilibrio economico dei contratti di appalto già stipulati e rende difficilmente prevedibile l’orizzonte temporale entro cui si potrà tornare a dinamiche di mercato ordinarie con andamenti dei prezzi più prevedibili.

I rincari sono diffusi dai prezzi delle materie plastiche, al legno, ai metalli. Nel mese di marzo 2021 (nel confronto con marzo 2020) si sono registrati aumenti del +89% del ferro, +73,4% del rame, +36% dell’alluminio e del +47% dello zinco (secondo i dati diffusi dalla World Bank Commodity Merketes).

Per molti dei nostri comparti l’incidenza dei costi delle materie prime può raggiungere il 50-60% del valore delle apparecchiature fornite. Una misura essenziale è la previsione obbligatoria nei contratti di appalto della clausola di revisione prezzi, meccanismo oggi previsto come una mera facoltà in capo alla stazione appaltante.

La proposta di ANIE pertanto è quella di modificare l’art. 106 del Codice Appalti, introducendo l’obbligo, e non la facoltà, per le stazioni appaltanti di inserire nei contratti di appalto (lavori, forniture e servizi) specifiche clausole di revisione prezzi. La previsione non determinerebbe vantaggi per le sole imprese, ma permetterebbe di salvaguardare anche l’interesse pubblico a che le prestazioni (di beni o servizi) nei confronti della P.A. possano mantenere un elevato standard qualitativo, che potrebbe risultare compromesso nel caso in cui si scarichi sul privato l’eccessiva onerosità sopravvenuta delle stesse.

**Revisione prezzi nei contratti in esecuzione**

*Modifiche all’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare l’art. 51 del D.L. 77/2021, per prorogare l’efficacia e contestualmente integrare le previsioni di cui all’art. 8, co. 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. L’integrazione proposta consente alle Stazioni Appaltanti, anche in deroga alle previsioni contrattuali di intervenire nei contratti in corso di esecuzione nel caso in cui si rendesse necessario il riequilibrio economico degli stessi.

**Proposta di Emendamento**

*All’articolo 51, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

“f-bis). All’art. 8, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

1. all’alinea, le parole “ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:” sono sostituite con le seguenti “ai lavori, servizi e le forniture in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77:”.
2. dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis). Le stazioni appaltanti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, aggiornano le diverse voci di costo, in aumento o diminuzione”.

Relazione illustrativa

L’emendamento proposto in primo luogo estende l’efficacia dell’art. 8, co. 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (D.L. 76/2020) a tutti i contratti in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (D.L. 77/201).

Inoltre l’introduzione della lettera c-bis) nel testo del comma 4 permette alle stazioni appaltanti, anche in deroga alle specifiche condizioni contrattuali, di applicare i meccanismi di revisione prezzi per tutti i contratti già stipulati ed in fase di esecuzione.

Le modifiche si rendono necessarie in quanto le criticità connesse all’aumento dei costi delle materie prime rilevano anche e soprattutto sui contratti già aggiudicati o in fase di esecuzione che non prevedono specifici meccanismi revisionali, alla luce del fatto che in ambito pubblico non sono previsti meccanismi automatici di revisione nemmeno in ipotesi straordinarie come quella attuale.

Tale vulnus normativo era già stato segnalato dalla Federazione con riguardo al decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) alla luce dei primi effetti distorsivi, in materia di prezzi, che già potevano segnalarsi nell’ultimo trimestre dell’anno.

La necessità di un intervento sul tema è resa oggi ancor più urgente dal protrarsi di tale trend al rialzo che rischia di porre le imprese nell’impossibilità di adempiere correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte.

**Ritardi, Inadempimenti e Penali nei contratti in esecuzione**

*Modifiche all’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare l’art. 51 del D.L. 77/2021, per prevedere la modifica dell’art. 8, co. 4, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n-76, al fine di chiarire che eventuali ritardi ed inadempimenti conseguenti al rispetto delle misure di contenimento ovvero conseguenti agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 debbano essere considerati causa di forza maggiore e dunque non imputabili all’operatore economico.

**Proposta di Emendamento**

*All’articolo 51, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

“f-ter). All’art. 8, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c) dopo le parole “nonché dai relativi provvedimenti attuativi,” sono eliminate le parole “ove impedisca” e inserite le seguenti: “ovvero gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, ove impediscano”.

Relazione illustrativa

In parallelo con l’aumento dei prezzi delle materie prime (che già di per sé determina notevoli difficoltà nell’approvvigionamento) deve altresì rilevarsi una diffusa carenza delle stesse che rischia di comportare inevitabili ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), correttamente, introduceva specifiche misure per la tutela delle imprese colpite dalla crisi pandemica chiarendo, tra le altre cose, che gli eventuali inadempimenti conseguenti al rispetto delle misure di contenimento del contagio non sarebbero stati imputati all’esecutore in quanto costituenti causa di forza maggiore.

Per quanto il rispetto delle misure di contenimento non rappresenti più una causa di allungamento dei tempi – ciò anche grazie alle contromisure contrattuali inserite nei contratti stipulati dopo l’esplosione della pandemia – non può non considerarsi alla stregua di un effetto diretto della pandemia l’attuale carenza di materie prime e la conseguente difficoltà di approvvigionamento.

Sarebbe dunque opportuno prevedere un’espressa proroga anche alla disposizione di cui all’art. 8, comma 4, lettera c), del decreto semplificazioni chiarendo che eventuali ritardi o inadempimenti dovuti ad effetti distorsivi prodotti dalla pandemia da Covid-19 (pacificamente considerata come causa di forza maggiore) non sono imputabili agli operatori economici.

Ciò peraltro anche con riguardo ai contratti di cui al PNRR che subiranno in modo ancor più rilevante l’incidenza di tali ritardi alla luce delle strette tempistiche previste per l’esecuzione (si veda sul punto anche la proposta di modifica di cui al paragrafo “*Premio di accelerazione*”).

**Riconoscimento dei costi per la sicurezza (costi Covid)**

*Modifiche all’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare l’art. 51 del D.L. 77/2021, per prevedere la modifica dell’art. 8, co. 4, lett. b), al fine di meglio chiarirne l’ambito di applicazione, la previsione dovrà infatti applicarsi tanto ai contratti di settore ordinario che di settore speciale e tanto con riguardo ai maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento, quanto per i maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei piani operativi di sicurezza.

**Proposta di Emendamento**

*All’articolo 51, comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

“f-quater). All’art. 8, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), prima delle parole “sono riconosciuti” sono inserite le parole “Per gli appalti aggiudicati nell’ambito dei settori ordinari e dei settori speciali”, e dopo le parole “del piano di sicurezza e coordinamento” aggiungere le seguenti: “(nonché dei piani operativi di sicurezza).

Relazione illustrativa

Il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) introduceva l’obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere alle imprese i maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento reso necessario dall’esplosione della pandemia.

Nonostante la norma rechi un principio generale, si riscontra un’applicazione non capillare della stessa, le maggiori resistenze si segnalano con riguardo agli appalti aggiudicati nell’ambito dei settori speciali.

Peraltro la norma reca un esplicito riferimento all’aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nell’ambito degli appalti di lavori, escludendo dall’ambito di applicazione della disciplina le forniture con posa in opera nell’ambito della quali gli esecutori sono comunque tenuti alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS). A tal fine sarebbe opportuno estendere l’ambito di applicazione della disciplina chiarendo che la stessa si applica, oltre che nei settori speciali, anche a tutti gli appalti per i quali è prevista la redazione del PSC e del POS. Tale precisazione si ritiene dovuta, non solo per le ragioni di cui sopra, ma anche in quanto alcune stazioni appaltanti motivano la scelta di non riconoscere i maggiori oneri proprio sul fatto che l’impresa richiedente per l’esecuzione dell’appalto sia tenuta alla sola redazione del POS, senza considerare che: i) in mancanza di PSC sarà il POS il documento nel quale verranno individuati gli adeguamenti necessari per far fronte all’emergenza COVID; ii) in presenza del PSC in ogni caso il POS dovrà essere integrato con le specifiche procedure richieste dal PSC.

**Subappalto**

**Il limite al subappalto**

*Modifiche all’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare l’art. 49, co. 2, lett. a), del D.L. 77/2021, per meglio chiarire che, in ogni caso, per tutti gli affidamenti in subappalto debba essere garantita qualità nell’esecuzione, finalità che potrà essere raggiunta solo attraverso l’affidamento delle prestazioni o lavorazioni a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni.

All’articolo 49, comma 2, lett. a) dopo le parole “tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o della lavorazioni da effettuare,” inserire le seguenti “di garantire alti standard qualitativi, nonché”.

Relazione Illustrativa

La scelta di rimettere alla discrezionalità delle stazioni appaltanti l’individuazione, nel bando di gara, delle prestazioni o lavorazioni che dovranno essere eseguite in proprio dall’appaltatore rappresenta, ad avviso della Federazione, il giusto compromesso tra la spinta liberalizzante dell’Europea e la necessità di garantire alti standard qualitativi e prestazionali anche relativamente alle attività affidate in subappalto.

L’articolo oltre a chiarire la necessità di prevenire al massimo il rischio di infiltrazioni mafiose e di garantire la sicurezza dei lavoratori dovrebbe altresì prevedere espressamente la necessità di garantire elevati standard di qualità in esecuzione.

**La definizione di subappalto nelle forniture tecnologiche**

*Modifiche all’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

La proposta di emendamento, attraverso l’integrazione del comma 2, dell’articolo 105, permette di meglio individuare le ipotesi da ricondurre alla figura del subappalto nell’ambito degli appalti di fornitura tecnologica.

*All’articolo 49, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1. prima della lettera a) inserire la seguente: “0a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell’ambito di un appalto di forniture, costituisce subappalto la subfornitura di prodotti non rientranti nell’ordinaria attività dell’impresa sub-fornitrice”.

Relazione Illustrativa

La definizione di subappalto contenuta nel Codice, per quanto generale, risulta agevolmente applicabile ai soli contratti di lavori e di servizi generando, al contrario, nell’ambito delle forniture innumerevoli criticità operative.

Dal punto di vista operativo la criticità risiede principalmente nella difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra due posizioni, in totale antitesi tra loro (ma entrambe sostenibili) ovvero quelle per cui: ogni sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto oppure nessun sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto.

È dunque necessario chiarire che nelle ipotesi di appalti di fornitura tecnologica (si pensi a titolo esemplificativo alla fornitura di un treno) il prodotto finale fornito dall’operatore aggiudicatario si compone di una moltitudine di sub-forniture non tutte, evidentemente, assimilabili alla figura del subappalto.

La difficoltà nell’individuare la linea di discrimine in relazione a tale tipologia di appalti è foriera di notevole contenzioso.

La proposta della Federazione è quella di integrare la definizione prevista all’art. 105 chiarendo che – nelle ipotesi di forniture tecnologiche – non dovrà essere considerata alla stregua di un subappalto la fornitura di prodotti cd. “a catalogo” ovvero di tutti quei prodotti per i quali non è richiesta una specifica customizzazione, ma rientrano nell’ordinaria attività dell’impresa sub-fornitrice.

**Ribasso del prezzo per gli affidamenti in subappalto**

*Modifiche all’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare il comma 14 dell’articolo 105 chiarendo che, stante l’eliminazione del limite al ribasso precedentemente previsto, l’appaltatore non possa praticare prezzi eccessivamente bassi tali da compromettere la qualità nell’esecuzione.

*All’articolo 49, comma 1, lett. b), num. 2) aggiungere infine “L’appaltatore dovrà praticare un prezzo adeguato per gli affidamenti in subappalto, tale da consentire il rispetto degli standard di cui al periodo precedente”.*

Relazione Illustrativa

Al netto della riformulazione prevista la Relazione Illustrativa al decreto chiarisce che, ogni caso, la finalità perseguita dalla disposizione è quella di assicurare che nei contratti di subappalto vengano garantiti “*gli stessi standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto*” e venga altresì riconosciuto ai lavoratori un “*trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale*”.

Per quanto implicitamente la norma già lo preveda riteniamo necessario chiarire espressamente che l’eliminazione del limite si è resa necessaria alla luce delle contestazioni europee ma che la stessa non debba esser letta come un’apertura incondizionata a praticare scontistiche ben superiori a quella del 20% (precedentemente prevista).

Al contrario la necessità di garantire gli stessi standard qualitativi, prestazionali e retributivi dovrà necessariamente comportare un riallineamento dei prezzi per gli affidamenti in subappalto che dovranno, sempre più, essere prossimi a quelli praticati nell’appalto principale.

**Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltore**

*Modifiche all’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di abrogare la previsione di cui all’art. 49, co. 2, lett. c) del D.L. 77/2021 al fine di ripristinare la precedente impostazione in tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

All’articolo 49, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,abrogare la lettera c) reintroducendo la previgente disposizione per la quale: “Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Relazione Illustrativa

Il D.L. 77/2021 introduce un nuovo concetto di responsabilità solidale del subappaltatore, non più relativa ai soli obblighi retributivi e contribuitivi, ma riferita alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si ritiene condivisibile tale impostazione alla luce del fatto che è principio generale, tanto in ambito civile quanto in ambito pubblico, quello per cui il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza tra loro e da un nesso di derivazione, siano dotati comunque di piena e distinta autonomia.

Al contrario, la disposizione si pone in netto contrasto con tale consolidato principio creando un inedito legame tra stazione appaltante e subappaltatore. Nondimeno la norma parifica la posizione del subappaltatore a quella di un mandante nell’ambito di un RTI, senza tuttavia considerare che al mandante non viene praticata alcuna scontistica sul prezzo della lavorazioni o prestazioni di sua competenza. La disposizione pone il subappaltatore in una situazione fortemente critica alla luce dell’assenza di una garanzia relativa all’adeguatezza del prezzo praticato per le prestazioni affidate (come contrariamente avviene in tema di RTI) e data la perdita di autonomia dello stesso nei confronti della stazione appaltante. È dunque opportuno tornare a prevedere una responsabilità del subappaltatore con riguardo ai soli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, abrogando la previsione in commento.

**Divieto di subappalto a cascata**

*Modifiche all’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di riformulare il comma 19 dell’art. 105 prevedendo la possibilità per la stazione appaltanti, al ricorrere di specifiche circostanze, di derogare al generale divieto di subappalto a cascata.

All’articolo 49, comma 1, lett. b) dopo il numero 2) introdurre il seguente: “3) il comma 19 dell’articolo 105 è sostituito dal seguente: “L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti, qualora la specificità delle lavorazioni o prestazioni lo richiedano, prevedono nel bando la possibilità di agire in deroga al divieto di cui al primo periodo”.

Relazione Illustrativa

Al fine di coordinare la disciplina con le contestazioni mosse dalla Commissione europea e prevenire un ricorso incondizionato al cd subappalto a cascata sarebbe opportuno prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di individuare specifiche ipotesi di deroga a tale divieto nei documenti di gara.

Ciò consentirebbe di risolvere la criticità generata dall’abrogazione dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 che prevedeva specifiche ipotesi di deroga a tale divieto (come ad esempio per l’istallazione ed il montaggio relativo alle opere di realizzazione degli impianti elevatori di cui alla categoria OS4).

**Abrogazione D.L. Fiscale art. 4**

*Modifiche al decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124*

Si propone di abrogare la disciplina introdotta dall’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) foriera di un

notevole appesantimento documentale e si prevengono le possibili criticità conseguenti all’irrogazione delle

sanzioni ivi previste.

**Proposta di Emendamento**

*Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:*

“Art. 49-ter. 1. L’articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124 è abrogato”.

Relazione illustrativa

L’art. 4 del D.L. Fiscale introduce un notevole appesantimento in termini di oneri burocratici soprattutto in capo agli operatori economici. Le imprese dovranno dimostrare l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali (attraverso la produzione di: copia delle deleghe di pagamento, elenco nominativo dei lavoratori, dettaglio delle ore di lavoro prestate) nel caso in cui risultino affidatarie di più lavori o servizi del valore annuo superiore a 200.000€ caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. È di tutta evidenza come il volume di dati e informazioni di cui la norma richiede la gestione costringe i destinatari a una profonda riorganizzazione degli uffici, resa ancora più complessa dall’attuale contesto socio-economico.

Si propone dunque di abrogare la previsione di cui all’art. 4 del D.L. Fiscale. L’abrogazione della disciplina peraltro concorrerebbe indirettamente al supporto economico delle imprese in un periodo particolarmente complesso. La disposizione infatti prevede quale diretta conseguenza dell’inadempimento da parte dell’impresa l’immediata sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei confronti di quest’ultima, per tale ragione l’abrogazione della previsione – e della relativa sanzione – avrebbe anche un notevole impatto sulla liquidità delle imprese.

**Riduzione del numero dei soggetti da verificare**

*Modifiche all’art. 80 del decreto legislativo 16 aprile 2016, numero 50*

Si propone di introdurre all’art. 51 del D.L. 77/2021 la lettera f-quinquies) per modificare l’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 al fine di ridurre il numero di soggetti da verificare e circoscrivere le ipotesi da ricondurre alla figura del grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5.

*All’articolo 51, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

“f-quinquies) all’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

1. prima della lettera b) è inserita la seguente: “0b) all’articolo 80, comma 3, sono abrogate le seguenti parole: “ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo,”.
2. dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) all'articolo 80 comma 5, lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ". Costituiscono gravi illeciti professionali esclusivamente le condanne anche se non definitive adottate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3”.

Relazione illustrativa

La Federazione condivide la scelta operata con il D.L. 77/2021 di prorogare fino al 2023 anche le misure di semplificazione ed accelerazione previste per le verifiche antimafia in materia di contratti pubblici. Le tempistiche ridotte potrebbero consentire di addivenire all’aggiudicazione in tempi contenuti; tuttavia, come già segnalato in occasione della conversione in Legge del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), in mancanza di un analogo intervento anche in materia di verifiche dei requisiti generali (ex art. 80), il risparmio di tempo ottenuto nell’ambito delle verifiche antimafia rischia di essere del tutto vanificato. È dunque opportuno intervenire sulle procedure di cui all’art. 80 del Codice appalti per ridurre il numero dei soggetti da verificare, circoscrivendo le verifiche in capo ai soli soggetti muniti di legale rappresentanza (in linea con consolidata giurisprudenza formatasi sul punto), nonché intervenire per chiarire e circoscrivere le ipotesi di grave illecito professionale (di cui all’art. 80, co. 5, lett. c).

**Soglie per gli affidamenti diretti**

*Modifiche all’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di abrogare il numero 2 dell’art. 52, co. 1, lett. a) al fine di ripristinare la soglia di 75.000 già prevista per gli affidamenti diretti di forniture e servizi.

**Proposta di Emendamento**

*All’articolo 52, comma 1, lettera a) abrogare il numero 2).*

Relazione illustrativa

Non si condivide la scelta di modificare le soglie previste per gli affidamenti sottosoglia rispetto a quelle contenute nel D.L. 76/2020.

La nuova soglia di 139.000 euro risulta eccessivamente alta per affidamenti diretti di Forniture e Servizi; si ritiene infatti più in linea con le relative soglie comunitarie quella già contenuta nel decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) pari a 75.000 euro.

La prossimità del nuovo valore individuato (139.000 euro) e le soglie comunitarie di forniture e servizi rischiano di provocare forti distorsioni concorrenziali, determinando la chiusura del mercato soprattutto con riguardo ad imprese di media e piccola dimensione. Il ripristino del valore di 75.000 euro evita peraltro di far coincidere l’attuale soglia per gli affidamenti diretti con quella comunitaria prevista per gli affidamenti di servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione da parte di amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (139.000 euro). Per le stesse ragioni pro-concorrenziali non si condivide la scelta di ridurre le fasce di affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in questo modo infatti il numero massimo di soggetti coinvolti nelle diverse procedure viene di fatto ridotto a 10 rispetto ai 15 previsti dal decreto semplificazioni per affidamenti di lavori compresi tra 1 milione e le soglie comunitarie.

**Collegio Consultivo Tecnico Obbligatorio per appalti di Forniture**

*Modifiche all’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di integrare l’articolo 51, co.1, lett. e) con il numero 1-bis) per estendere l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico anche nel caso di forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica.

*All’articolo 51, comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente: “1-bis). Al comma 1 dopo le parole “soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” sono inserite le seguenti “nonché per le forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica”.*

Relazione illustrativa

Il D.L. 77/2021, opportunamente, rafforza i poteri del Collegio consultivo tecnico e proroga l’obbligatoria costituzione di tale organo fino al 31 dicembre 2023.

Data la centralità dello strumento anche nell’ottica di riduzione del contenzioso in fase di esecuzione, ANIE propone di estendere l’obbligo di costituzione del Collegio anche nel caso di appalti di forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica o alto contenuto tecnologico. La richiesta mira ad estendere l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico in tutti quei casi in cui l’appalto di fornitura affidato sia caratterizzato da particolare complessità o da lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, tale che il protrarsi nel tempo delle attività connesse alla finalizzazione del prodotto oggetto della fornitura e la complessità intrinseca delle stesse potrebbe determinare l’insorgere di contenzioso; circostanza che potrebbe essere efficacemente evitata prevedendo l’istituzione di un organo *ad hoc* chiamato a risolvere eventuali controversie, anche di natura tecnica.

**Disposizioni specifiche per i Contratti Pubblici rientranti nel PNRR e PNC**

**Pari Opportunità, Generazionali, di Genere e motivi di Esclusione**

*Modifiche all’art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di abrogare i commi 2 e 3 dell’articolo 46 del D.L. 77/2021 per chiarire che la presentazione dei rapporti sulla situazione del personale non possano in ogni caso comportare l’esclusione dell’operatore economico.

*All’articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:*

1. abrogare i commi 2 e 3.
2. al comma 5, dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) abbia presentato, qualora tenuto alla redazione dello stesso, il rapporto sulla situazione del personale ovvero una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.
3. abrogare il comma 6.

Relazione illustrativa

Al fine di concorrere raggiungimento della finalità di inclusione di genere e generazionale e di centrare l’obiettivo (perseguito dallo stesso decreto) di semplificare e accelerare le procedure, la disposizione andrebbe meglio formulata.

La norma prevede, infatti, che “*i soggetti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale*” debbano presentare lo stesso all’atto dell’offerta a pena di esclusione. La stessa previsione prevede inoltre che anche i soggetti non tenuti alla redazione di tale rapporto debbano in ogni caso consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere, in mancanza della quale la norma prevede l’impossibilità per l’operatore economico inadempiente di partecipare a procedure pubbliche di cui al PNRR per un periodo pari a 12 mesi. In primo luogo, le disposizioni di cui al co. 2 e 3 dell’articolo in commento introducono due ulteriori cause di esclusione (l’una ad effetto immediato l’altra successiva alla conclusione del contratto) al già nutrito elenco di cui all’articolo 80, andando così ad appesantire ulteriormente il carico di oneri documentali già previsti in capo all’operatore economico. La previsione inoltre, se valutata sotto un profilo “occupazionale”, sembra non tener conto che, dato l’attuale stato di crisi del settore, l’introduzione di una nuova causa di esclusione (o l’impossibilità di partecipare a procedure per un periodo pari a 12 mesi) – conseguente peraltro alla mancata produzione di un documento sino ad oggi ininfluente ai fini della partecipazione – piuttosto che tutelare le pari opportunità rischia di concorrere all’inasprimento dello stato di crisi in cui versa la quasi totalità delle imprese nazionali. In altre parole, ai fini della tutela della parità di genere si rischia di costringere le imprese a ricorrere a ulteriori tagli di personale con conseguente aumento del – già preoccupante – tasso di disoccupazione.

Ferme le premesse, ribadiamo la nostra piena condivisione circa la necessità di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, tuttavia riteniamo che la produzione della documentazione di cui al presente articolo, attualmente individuata come condizione di partecipazione dovrebbe – più correttamente – attenere al complesso di elementi premianti che concorrono alla formazione del punteggio dell’operatore.

**Premio di accelerazione**

*Modifiche all’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

Si propone di abrogare il comma 4 dell’art. 50 del D.L. 77/2021, eliminando il cd. premio di accelerazione e ripristinando la disciplina in materia di penali di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

*All'articolo 50, abrogare il comma 4.*

Relazione illustrativa

Con l’obiettivo di incentivare le imprese a velocizzare l’esecuzione delle opere, l’articolo 50 comma 4 prevede, da un lato, un premio in caso di ultimazione dei lavori anticipata e, dall’altro, modifica la portata delle penali di **cui all’art. 113-bis del Codice appalti** innalzandone tanto il valore minimo (che da 0,3 passa a 0,6) quanto l’importo complessivo totale, portato dal 10% al 20% del valore complessivo dell’opera.

Il rispetto delle strette tempistiche previste per l’attuazione dei progetti di cui al PNRR non può in ogni caso giustificare l’introduzione di misure ulteriormente penalizzanti per le imprese oltre quelle già previste nel Codice. Peraltro il potenziale effetto negativo della previsione non si esaurisce con l’inasprimento del valore economico delle penali, ma potrebbe tradursi in una perdita di qualità dell’esecuzione. Le scelte operative delle imprese volte a scongiurare l’applicazione di penali e conseguire il premio “di accelerazione” potrebbero infatti influire negativamente sulla qualità dell’esecuzione.